



STATUTO DEL COMUNE DI BASELGA DI PINE'

Approvato con deliberazione consiliare n. 33 di data 01.09.2014

Modificato con deliberazione consiliare n. 2 di data 09.03.2016

**Il Segretario Generale
f.to dott. Valerio Bazzanella**

**Il Presidente del Consiglio
f.to ing. Giuliano Avi**

PREMESSA SUL PAESAGGIO

1. IL PAESAGGIO GEOGRAFICO

L'attuale ambito comunale di Baselga di Piné permane a essere la cellula emblematica dell'antica "Magnifica Honoranda Comunità generale di Piné". C'è infatti nella regione montana al displuvio tra Fersina e Avisio un timbro di unità geografica e storica ravvisabile, per paradosso, nell'apparente antinomia dei paesaggi geologici e della spiritualità generazionale. E così è per l'ambiente, sia biologico che culturale. L'uno è teso dal limite superiore della coltura della vite alla prateria alpina; l'altro è espressivo delle movenze umane sul territorio e sulla società. La diversificazione corre, semmai, a nord-ovest del netto solco del torrente Sila e, con minore convinzione, sul terrazzo di Lasés-Lona attinente al bacino del basso Avisio sebbene con avvertibile incertezza idrografica. Sono questi i motivi portanti della funzione, diremmo mediatrice, dell'identità pinetana di Baselga. La sua periodicizzazione storica coincide con il percorso nel tempo dell'intero territorio: dalla convinzione comunitaria fondata su d'un patrimonio collettivo e su d'una uniformità giuridica di regole, alla frammentazione dell'assetto comunitario conseguenza del ruotare delle istituzioni, quindi delle culture e della giurisprudenza.

Il paesaggio geomorfologico

Il distretto comunale di Baselga si estende per 40,84 kmq nell'estremo settore meridionale della Catena del Lagorai fra le quote m 635, sita poco a sud del lago di Lasés in corrispondenza della zona umida compresa nell'elenco provinciale dei biotopi, e m 2490 della Cima del M.Croce, il Kreuzspitz della cartografia militare austriaca ottocentesca; montagna che più rettamente dovrebbe essere chiamata con il suo toponimo storico di Cima Tre Croci o con il suo toponimo metaforico popolare di Scalét. Sulla cima, infatti s'incontrano i confini dei comuni di Baselga, Valfloriana, Telve, una volta quelli delle comunità generali di Piné, di Fiemme, della Valsugana; inoltre la forma piramidale della montagna rammenta con immediatezza uno scaleo. Geologicamente, propone il terminale sud-ovest della piattaforma porfirica atesina la cui dorsale portante è costituita dalla Catena del Lagorai impropriamente inclusa da Cesare Battisti nel "Gruppo di Cima d'Asta". Il sottogruppo culminante nel M.Croce, in cui la Valle di Piné è racchiusa, comprende alcune cime al di sopra dei 2400 m (M.Fregasóga, Rujòch, Croce). E' ben delimitato dai solchi a raggiera di Cadino, Calamento, alto Fèrsina, medio e basso Avisio. Morfologicamente il territorio comunale di Baselga è diviso in due spazi geografici sufficientemente definiti: un tronco di valle e una sequenza di altipiani terrazzati. Il primo è la continuazione della Valle di Piné. E' delimitato a oriente dal dossone di Costalta (m 1955), a occidente dalla modesta dorsale del M.Ceramónt (m 1514)-Dossi di Rizzolaga-Baselga (1251-1165) che lo separano rispettivamente dalla Valle del Fèrsina (Valle dei Mòcheni) e dalla bassa Valle di Cembra. La seconda è disposta sulle pendici occidentali e meridionali di Costalta con un succedersi di pianori, a quote tra i 1000 e gli 800 metri, definito dalle incisioni dei torrenti Sila a nord e nord-ovest e Nero a est e sud-est. L'andamento degli altipiani è intercalato da bassi sistemi di alture porfiriche arrotondate dall'azione dei ghiacciai quaternari. L'intera regione, infatti, appare marcatamente glacializzata. Il che è ravvisabile nei potenti banchi morenici, nei monumentali archi morenici (Doss del Cadròbol) e della Fàida, nelle alture delle Mèie fatte di limo glaciale accumulato dai vortici eolici (Doss del Sabiòn), nel pozzo glaciale presso Baselga (Cròz de la Bròca), nelle rocce striate, lisce, montonate (Dossi di Vigo, di Miola, di Baselga, della Clinga, della Mòt, di Montagnaga, di Rizzolaga, ecc.), nella spettacolare molteplicità dei bacini lacustri attivi (Piazze, Serraia), o in via di estinzione (Laghestèl), o recuperati artificialmente (Laghét de le Rane), o relitti (Laghestèl dei Ferrari, Palù di Miola, di Montagnaga, ecc.), o ridotti a conche paludose scavate nel porfido, periodicamente restituite a stagno (Clinga, Pòstel, Busa degli Armoni, ecc.). Il sistema idrografico è linearmente complesso per quanto riguarda gli specchi lacustri, schematicamente semplice per quanto riguarda gli ecosistemi dinamici o acque correnti. L'uno compone una triade che documenta l'andamento vallivo: Piazze, Serraia, Laghestèl; l'altro è a regime torrentizio. E' da osservare che il tronco di valle compreso nel

Comune di Baselga di Pinè è privo di un corso d'acqua espressivo dell'importanza dell'erosione. E così è per l'intera valle pinetana. Si tratta, infatti, di una valle "sospesa".

I due principali corsi d'acqua interessano la zona ad altipiani: il rio Sila è emissario del Lago della Serraia, il rio Nero raccoglie le acque dei versanti ovest e sud del dossone di Costalta. Entrambi sono affluenti del Fèrsina, bacino dell'Adige.

La Valle di Piné riveste un rilevante interesse, oltre che limnologico, geomorfologico precipuamente per due realtà fisiche: la "cattura" postglaciale da parte dell'Avisio dei torrenti Brusago e Regnana che primieramente defluivano verso il Fèrsina conferendo dinamicità erosiva alla valle; la scoperta di un'impronta fossile di un sauro, detto il Trentinosauo, fatta negli anni Venti in un blocco di porfido presso il maso Stramaiòl della Regnana. Entrambi i fenomeni fanno parte della storia geologica dell'alta valle. L'ordine idrografico arcaico è stato ristabilito parzialmente (e maldestramente) con il collettore che capta parzialmente i deflussi dei due torrenti per ridurli a immissari del Lago delle Piazze, umiliato a bacino idroelettrico (1925). Il Trentinosaurus fu sorpreso 200-270 milioni di anni fa da una colata lavica dei vulcani che nel Permiano medio-inferiore diedero origine alla Catena del Lagorai. Si tratta del più antico rettile finora scoperto nelle Alpi Meridionali. Le orme dei dinosauri accertate negli anni Novanta nella zona degli Slavini di Marco, in Val Lagarina, risalgono, infatti, al Giura inferiore, vale adire a circa 200 milioni di anni fa. Sono da aggiungere: l'uniformità geologica della regione a struttura vulcanica effusiva paleozoica (porfidi quarziferi, modernamente "Microgranito porfirico"); lo spettacolo paesaggistico conseguente, proiezione dell'avvicinarsi millenario dei ritmi geologici. Particolare che fa della regione pinetana un "unicum" geografico, nel suo genere, del versante meridionale delle Alpi.

Il paesaggio fitobiologico

Il quadro biogeografico del territorio comunale di Baselga è conforme, e allo stesso tempo induce una differenziazione, con quello dell'alta Valle di Piné. Con più evidenza propone un anello di congiunzione con quello delle fasce fitoclimatiche dei versanti favoriti dal clima della vite. Perciò è indicativo della varietà dei fattori ecologici, quali il clima, l'esposizione, il suolo, la particolarità dell'ambiente fisico, l'intervento umano. La gradazione dei paesaggi floristici corrisponde esemplarmente alla particolarità dei paesaggi geomorfologici. Non per nulla alcuni dei primi studi italiani di palinologia hanno riguardato le zone umide della Palustèla di Miola, ora radicalmente bonificata, e del Laghestèl, onde tracciare la storia forestale di questa parte delle Alpi. Alla "verticalità" altitudinale in pochi chilometri in linea d'aria, corrisponde la serie convenzionale dei piani fitoclimatici che, seppur nella monotonia della realtà edafica, caratterizzata da suoli vulcanici e metamorfici, presentano una straordinaria varietà di situazioni che vanno dall'estremismo dei vigneti di S. Mauro alla cembreta, dalle ripe a vegetazione xerofila alla pecceta. In particolare vi sono rappresentati quattro "piani vegetazionali". Cioè: il piano collinare caratterizzato da formazioni a carpino nero e orniello; il piano montano con il bosco di pino silvestre, faggio, abete bianco; il piano subalpino con estese peccete; il piano alpino senza vegetazione arboriforme che sulle cime più elevate (Massiccio del M.Croce) sfiora il piano nivale. Proprietà pinetana sono: la foresta di pino silvestre, tipica specie continentale europea, a cui la regione deve il nome; la presenza di lembi di querceto a rovere (versanti di Tressila, Montagnaga, di Ricaldo-Sternigo-Rizzolaga), talvolta in associazione con tiglio, acero, frassino, pino silvestre (Valle della Sila, Montagnaga, Miola); i lembi di faggete quasi pure (Faida); l'abetina e la pecceta a seconda dell'esposizione e dell'altitudine. Altre particolarità: la vegetazione lacustre e palustre, i prati umidi e le superstiti fasce di boschi ripariali a ontano nero (Valli della Sila, del rio Nero, sponda meridionale del Lago della Serraia). Specie molto diffuse, che conferiscono peculiarità al paesaggio o che si accompagnano ad altre specie orofile, sono la betulla (loc.bedól) e il sorbo dell'uccellatore (loc.témbel). Non mancano ai margini del piano montano individui "da seme" di castagno (Faida, Ferrari, Montagnaga, Tressila). I fitotoponimi proiettano la forte personalità fitogeografica dei luoghi. Oltre a Piné sono da menzionare Bedolé (= betuleto,)Bedolpiàn (= Betuleto piano), Pian di Bedól (Pian della betulla), Faida (= da faggio), Val del Fòvo (Valle del

faggio), Fòvi (= faggi), Fòvo Alt (Faggeta alta), Doss dei Cirimi (dosso dei pini cembri), Róri (=roveri), Làresi (=larici), Frassiné (frassineto), ecc. Da menzionare pure i toponimi indicativi di particolarità fitogeografiche, quali Fioré, Cané, Prada, Pradèl, Palù, Palustèla, Palustèl, Palù Grant, Palù longh, Palù marz, ecc. Nel rapporto fra mondo vegetale e attività umane sono leggibili con sufficiente chiarezza i tempi storici dei luoghi. Il paesaggio attuale è il risultato di una lunga, pervicace azione che ha artificializzato il territorio, nel senso di Kulturlandschaft, non soltanto con l'agricoltura, del resto tipicamente montana, ma anche con l'introduzione di essenze antropofite che hanno conferito fisionomia all'ambiente dei villaggi e dei loro spazi agrari. Altra azione di turbamento del paesaggio naturale (Naturlandschaft) è data dalla presenza infestante, (del resto limitata) dell'acacia nella fascia del "piano collinare" e dai rimboschimenti (del passato anche recente) con pino nero nella fascia del "piano montano" a pineta di pino silvestre.

Due sono le aree protette ai sensi della L.P. del 23.6.1986 che stabilisce "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico". Si tratta dei "biotopi" dei Paludi di Sternígo (m 980, ettari 30) e del Laghestèl (m 902, ettari 95), entrambi zone umide. Il clima della vite si spinge fino ai versanti solatii di S. Mauro superando, sebbene di poco, gli 800 metri s.l.m. Le viti rampicanti sui muri delle case fruttificano a quote superiori, fin verso i 1000 m (Montagnaga, Grill, Tressila, Vigo, Miola, ecc.) in quanto "piante domestiche" e indicatrici ecologiche di ambienti microclimatici. Di tradizione pinetana arcaica sono i piccoli possedimenti privati di vigneti nelle zone di Madrano, Canzolíno, Civezzano, sponda sinistra della bassa Val di Cembra. Il che conferma la tradizione culturale vitivinicola delle comunità alpine quali, a esempio, Lavarone, Folgaria, Vigolo Vattaro.

Il paesaggio economico

Le rapidissime trasformazioni culturali e sociali degli ultimi anni hanno radicalmente capovolto l'economia dei luoghi. Fenomeno che, del resto, è a dimensione planetaria. Da un'economia profondamente agro-forestale-pastorale si è passati nell'ultimo mezzo secolo a un'economia integrata che coinvolge l'industria estrattiva, il turismo, il commercio, il terziario, il pendolarismo ed ha specializzato l'agricoltura. Gli effetti sul paesaggio sono evidenti. Il Landreim tirolese della metà del secolo XVI tratteggia simbolicamente l'identità economica pinetana del passato: "Gamberi e capretti grassi di Piné" (Paneyder Krebs und faiste Kitz). Nelle notazioni delle spese dei sindaci di quel secolo ricorrono con insistenza, oltre ai gamberi (oggi estinti a causa degli inquinamenti), i cavoli cappucci. Ci sono da aggiungere il legname pregiato, la legna da fuoco di cui si facevano gran commercio, e le lastre di porfido di S.Mauro le cui cave la Comunità concedeva di coltivare ai censiti. Innocenzo a Prato (sec.XVI-XVII) parla delle vaste selve e dei "moltissimi armenti". Nel suo "Dizionario geografico-statistico" edito nel 1853, Agostino Perini elogia i "capussi" di Piné che d'autunno si conducevano "a carri" a Trento. C'è da aggiungere l'attività mineraria e di ricerca mineraria medievale, e posteriore, nelle zone della Faida e della Valle del rio Nero. Era connessa a quella del bacino minerario giuridico di Pèrgine e richiamò una certa immigrazione specializzata tedesca. Nello scorso secolo e all'inizio dell'attuale si cavava la torba di cui si faceva commercio con le industrie e le filande di Trento e Pèrgine. L'Unione Minatori Pinetani sorta a Miola di Piné verso la fine dello scorso secolo è una delle attive reminiscenze dell'industria estrattiva premoderna. Il profilo economico quale si ricava dai conferimenti medievali e dalle statistiche fra le due guerre appare uniforme pur nelle variazioni conseguenti all'introduzione di nuove colture (si veda la patata nel primo ventennio del secolo XIX) e di nuove attività produttive, quali il turismo sia di soggiorno estivo che religioso. Una modica attività turistica iniziò a incidere sul paesaggio (Serraia) già alla fine dello scorso secolo, mentre il turismo religioso, attratto dal santuario mariano di Montagnaga, risale alla prima metà del Settecento. Tra le due guerre del secolo attuale erano in attività cento affittacamere ("i quartieri"), 9 esercizi alberghieri con massima concentrazione alla Serraia (4) e a Montagnaga (3), 4 trattorie, 20 apicoltori, 1 floricoltore, 5 caseifici sociali, 3 mulini, 3 segherie, 11 venditori ambulanti, 4 sartorie, 3 "Cave di ardesia", l'Azienda elettrica dell'"Unione Minatori Pinetani" oltre a varie attività commerciali e artigianali. Il paesaggio economico contemporaneo è rilevabile sia nella dilatazione urbanistica residenziale, commerciale, artigianale, di servizio, sportiva,

alberghiero-ricettiva, sia nelle rielaborazioni agricole dei territori più favorevoli, sia nell'estensione di quella che i geografi definiscono "economia distruttiva", vale a dire le "cave di porfido" (S. Mauro, Tressila). Queste ultime, infatti, costituiscono dei pilastri economici e di benessere portanti seppur a scapito della qualità dell'ambiente che stanno brutalmente modificando. Il turismo ha creato un intreccio di infrastrutture pubbliche e private di rilievo. E' soprattutto estivo (alberghiero, affittacamere, seconde case) con punte invernali (Stadio del ghiaccio) e di fine settimana. L'agricoltura si è industrializzata specializzandosi nelle monoculture dei "piccoli frutti di montagna", mentre sostenuto è il pendolarismo giornaliero (e settimanale) verso i bacini industriali e del terziario di Trento e di Pergine. A cavallo del secolo lo scenario economico-sociale risulta storicamente di una certa vivacità in rapporto alla consistenza demografica e al convenzionale isolamento dai poli direzionali. Accanto al diffondersi della Cooperazione di consumo (Famiglie cooperative 1896: di Baselga, Miola, Faida; 1895: di Montagnaga; 1902: di Bedollo; 1903: di Centrale; 1904: di Brusago) e di risparmio-credito (Casse Rurali di Bedollo-Masi di Segonzano-Palù dei Mocheni 1906; di Montagnaga-Bus-Varda 1907; di Baselga 1919,) sorsero la "Società operaia cattolica minatori pinetani S. Barbara", sede Baselga, fondata nel 1896, la "Società di abbellimento di Piné in Baselga" (1896 ottenne dal Comune di Trento, proprietario del lago, di erigere "cabine da bagno lungo la strada di Grauno"), la "Società apicoltori Piné" (1905). Nel campo socio-culturale furono fondati il "Gruppo della Lega nazionale di Miola"(1895), la "Società dell'asilo infantile di Miola" (1898), la "Bandina sociale pinetana" (1908), il "Gruppo della Lega popolare tirolese" di Tressila (1913), il Ricreatorio parrocchiale festivo di Baselga (1904) e furono erette ex-novo le chiese parrocchiali di Baselga (1908) e di Miola (1914). Nulla invece si riuscì a fare per la progettata valorizzazione "termale" delle fonti di acqua ferruginosaarsenicale di Costalta, forte e debole, dopo gli entusiasmi e le speranze delle prime classificazioni chimiche del 1879 e del 1890. Nel 1891 Ottone Brentari segnalava per Baselga, oltre alla sede comunale e della parrocchia, l'ufficio postale, la gendarmeria, la scuola e cinque osterie. La descrizione si riferisce al nucleo antico, un aggregato di "case vecchie, fornite di grandi pontesei". "Centro dei villeggianti" era la Serraia dove c'erano l'albergo "al Pavone" di "Antonio Anesi detto Gnago", sito "in riva al lago", l'albergo "dei Fratelli Broseghini comunemente detto alla Tea" e "poche altre case". L'altro centro turistico, non solo religioso, indicato dal Brentari, era Montagnaga "località sempre più frequentata come soggiorno estivo dai cittadini di Pergine, Trento, del rimanente Trentino ed anche del Regno". C'erano 3 alberghi ("Corona", "Tiglio", "Toller") e 4 osterie. Oggi (1994) Baselga ha consolidato il suo ruolo di nodo direzionale amministrativo-economico della regione pinetana quale sede di Stazione di carabinieri, di Stazione forestale, di Ufficio faunistico provinciale, di Azienda promozione turismo che estende il suo compito anche sulla Val di Cembra, di Cassa Rurale (filiali a Bedollo, Montagnaga, S. Mauro), di farmacia, di decanato con competenza ecclesiastica sulle nove parrocchie della valle. E' inoltre sede di Municipio, di Scuola media, dei Servizi sanitari, di Biblioteca comunale, di Corpo dei Vigili del fuoco, di associazioni culturali, centro commerciale, artigianale, alberghiero, sportivo, ecc.

Il paesaggio umanizzato

Il diagramma della vicenda umana di un territorio è interpretabile nei segni delle trasformazioni del paesaggio. L'ampliamento dell'area edificata degli ultimi anni ha prodotto da una parte l'aggregazione di alcune sedi di antica origine, dall'altra nuovi insediamenti non accentrati. Come si nota in altre valli trentine (e non), l'uniformità culturale, spesso avulsa dalla tradizione storica, risalta dalle forme edilizie oltre che dai materiali da costruzione e dall'ordine urbanistico. L'aggregazione ha proposto, o sta proponendo, un'unità urbanistica Ricaldo-Serraia-Baselga, Baselga-Serraia- Gardizzola-Miola, Rizzolaga-Campolongo, Faida-Rauta. Nuovi insediamenti abitati permanentemente o sincopaticamente (seconde case) sono sorti a Campiàn di Baselga Vecchia, ai Fòvi di Miola, al cosiddetto "Poggio dei Pini" (recte Bedolé), a monte di Rizzolaga, di Tressila, ai margini di Vigo, Ferrari, Faida, Rauta, Montagnaga, Grill, Valt, Campolongo, ecc.. Di sedimentazione storica di fine-inizio secolo e tra le due guerre sono invece gli abitati della Serraia (già considerato "maso") di Baselga Nuova, l'aggregazione dei masi centrali di Montagnaga. Una certa rivitalizzazione si nota al Cané e al Fioré. Per contro in abbandono sono da anni i Fòvi Alti,

già abitati permanentemente, e i masi stagionali sparsi sulle pendici di Costalta o dei dossi di Rizzolaga. Si riferiscono alle superstiti testimonianze dell'ampiezza della conquista del territorio agricolo e pastorale a scapito del bosco che tale territorio si è ripreso. Per lo più sono masi di matrice medievale o tardomedievale così come lo sono i masi di Montagnaga, della Faida e dei Ferrari. Il paesaggio storico dell'ambito comunale di Baselga quale risulta dagli estimi catastali compilati nel 1627 da Gaspare Castelrotto di Strigno e pievano di Piné, quindi da quelli teresiani del sec. XVIII, è precisato dalle varie sedi di antica origine di Vigo, Miola, Baselga, Tressila, Ricaldo, Sternígo, Rizzolaga a conformazione urbanistica accentrata in contrapposizione alle sedi sparse, a maso, di Montagnaga e della Faida-Rauta. Vi si ricava un paesaggio umanizzato di grande interesse storico-sociale-culturale esaltato dalle indicazioni toponomastiche romance (Baselga, Vigo, Miola, Rizzolaga) e altotedesche. I centri demici di antica origine erano organizzati a blocchi residenziali "chiusi" (cormèi), serviti da androni, da spazi interni consortali a corte spesso dotati di fontana e di torchio. I materiali da costruzione riflettono l'ambiente naturale ed economico: conci e pietrame di porfido legato da malte a calce, sovrastrutture lignee, tetto di scandole o di paglia o di scandole e paglia insieme. Soltanto dopo gli incendi del sec. XVIII (e successivi) s'impose l'uso civile delle coperture di lastre di porfido delle cave (lastàre) di S.Mauro. La toponomastica abbozza efficientemente la qualità, l'uso del territorio e la sua rielaborazione finalizzate all'agricoltura, alla pastorizia, all'artigianato: Minére, Busi-canòpi, Fosína, Molinara, Pra de la calcina, Seghe; Ràuta, Ràuti, Geràit, (= reuten, far novali, Gereut), Rónk, Rónchi (= novali), Acherle (=Acker = campo, arativo),Capussara(= campo di cavoli cappucci), Písel(Wiese,prato),Prada, Frata, Frate(= campetti montani terrazzati), Bròilo, Brolét (campo recintato), Pradèl (piccolo prato) Valt (= Wald, bosco), Grill,(Gfrill, caprile), Campolongo (loc.Camoionk), Trote (voce alto tedesca equivalente a pascolo), Pùel (= dosso ecc.).Le trasformazioni culturali, economiche, sociali, hanno sotteso o italianizzato l'ordine toponomastico secolare, espressivo della pressione umana sull'ambiente,per una spinta culturale malinconicamente uniforme, standardizzata.

2. IL PAESAGGIO STORICO

Lo scenario antico

Le recenti ricerche paleontologiche propongono, seppur frammentariamente, una insospettata compartecipazione del Pinetano alla vicenda preistorica di questo settore delle Alpi Orientali. Tracce dei cacciatori mesolitici estivi sono state individuate (microliti) sui valichi d'alta quota del massiccio del M. Croce. I forni fusori all'Acqua fredda del Redebùs, quota 1440, scoperti nel 1979, costituiscono una preziosa testimonianza della tecnologia metallurgica delle popolazioni alpine dell'Età del bronzo, recente e finale (XIII-X sec. a.C.), e attestano la realtà di un'intensa attività mineraria preistorica, quindi della conoscenza dei giacimenti minerari del Pinetano-alta Val del Fèrsina. Taluni incerti reperti, andati purtroppo perduti, hanno fatto sospettare che abitazioni su palafitte sorgessero alla Palustèla di Miola e alla Busa degli Armoni della Faida. I toponimi Castèl (Bedolé) Castión e Castelér (Rizzolaga) alluderebbero a insediamenti preistorici o a successive entità feudali. Le tombe, le monete e gli altri oggetti del periodo romano casualmente venuti alla luce a Baselga, Serraià, Tressila, Miola, S. Mauro, Montagnaga, Bedollo, sono sufficienti ad accertare una presenza romana, forse di coloni, o di genti retiche romanizzate.

La continuità storica pinetana è rilevabile, seppur nell'incertezza del dato archeologico finora conosciuto, in fase altomedievale (Doss de la Clinga, Faida), forse in relazione ai siti longobardi o franchi della regione calisiana-Valle della Sila (Civezzano, Meano, Fornace) e del Perginese. Le tracce archeologiche che dal Mesolitico (7000-4000 anni a.C.) risalgono a prima dell'anno Mille, seppur intercalate da vistose lacune, possono attestare la conquista umana del territorio pinetano molto prima della documentazione delle fonti scritte. Contemporaneamente suggeriscono l'attualità storica di un arcaico sistema stradale montano, oggi in parte sconosciuto, che faceva della valle un nodo di comunicazione fra il bacino di Trento, quello di Pergine, la Val Sugana, la Val del Fèrsina, la Val di Cembra, la Val di Fiemme. L'ipotesi potrebbe trovare una conferma nella catena di castellieri e di abitati retici che avvince, per così dire, l'esterno della valle. Le fonti scritte

risalgono alla metà del sec. XII (1160). Documentano la presenza di una pieve, di un castello, di una cappella a Fornace (S. Martino), di possedimenti e di diritti signorilie del Capitolo della cattedrale di S. Vigilio di Trento. A quel tempo già in atto erano la colonizzazione agraria di recessi montani da parte di immigrati tedeschi e lo stabilirsi di masi sul "monte" di Montagnaga, Faida, Miola, Campolongo, Bedollo, Regnana, Brusago su incentivazione dei feudatari vescovili di Pergine, di Fornace, di Telve (diocesi e contea vescovile di Feltre) e degli stessi canonici di Trento.

L'organizzazione comunitaria: 1. La Pieve

La presenza della Pieve (Plebs), originariamente in quanto comunità di uomini professanti la stessa fede raccolti attorno a un sacerdote cristiano, quindi valore economico feudale e, contemporaneamente, insieme di uomini con regole proprie e beni collettivi, è rilevabile dalla sua antichità documentata. La Pieve pinetana rientra nel novero delle pievi tridentine attive, da tempo "immemorabile", forse altomedievale. Si sa che nel Medioevo confinava con le Pievi di Civezzano, Meano, Cembra, Fiemme, Borgo, Valsugana, Pergine. Era un'importante tessera spirituale, economica, umana della diocesi e del principato vescovile di Trento a contatto con la diocesi di Feltre in cui le Pievi di Pergine e del Borgo erano incluse. Alcuni masi degli altipiani di Montagnaga (Valda, Buss) e la cappella di S. Margherita di Roncomartello al Riposo erano diocesi feltrina. I limiti diocesani corrisponderebbero a quelli fra i Municipia romani di Tridentum ("tribù Papiria") e di Feltria ("tribù Menenia"). Il distretto pievano si estendeva sull'intera valle, comprendeva Fornace, Lasés e Lona con i loro territori. La centralità demografica, economica, politica propendeva verso la fascia Baselga-Fornace per cui la sede pievana era stabilita a S. Mauro, luogo su d'un arcaico tracciato stradale e di spedita convergenza comunitaria. Solo verso la seconda metà del sec. XV la sede fu trasferita a Baselga dove una chiesa dedicata all'Assunzione della B.V. Maria esisteva già nel XIII secolo (1253). Nel 1537 è detta "di nuovo edificata". Antecedentemente aveva il portico dinanzi alla porta maggiore (1265) e tutto attorno c'era il cimitero (1274). In latino Basilica e tardo latino, Baselica, equivale a chiesa, cappella, (La baserga della parlata romancia dell'Engadina) o a "comunità cristiana già formata", così come Vigo equivale a villaggio (vicus) e Miola a "meta", "confine", (si veda il romancio Medil Fassano). A quanto sembra la triade toponomastica allude a una Chiesa e a sedi umane operose prima dell'anno Mille. E così sarebbe per Tressila (recte Tresila; 1222:Tresyla). La pieve era antica prebenda del Capitolo della cattedrale di S. Vigilio. Perciò i pievani erano canonici. Costoro la reggevano con rettori che abitavano nella "canonica" presso la Chiesa di S. Mauro (1232). Cappelle medievali dipendenti dalla chiesa pievana erano S. Martino e S. Stefano (già S. Cipriano) di Fornace, S. Maria di Baselga, S. Osvaldo di Bedollo (nel 1538 è detta dei santi Filippo e Giacomo). Il pievano percepiva le decime e le altre prestazioni feudali e urbariali. Con il trasferimento della sede parrocchiale a Baselga, diritti e prebende divennero comuni alle due chiese fino alla secolarizzazione del 1804. Rimasero tuttavia certi obblighi nei confronti della matrice.

L'organizzazione comunitaria: 2. La Comunità generale

Geograficamente Piné è nome di regione e non di villaggio, così come lo sono Segonzano, Rumo, Cimóne, Bleggio, Tesíno, ecc. Storicamente è nome di comunità di valle, evoluzione laica di comunità di pieve. Un suo accenno, seppur indiretto, risale al 1160: gli uomini del luogo erano obbligati a custodire il castello di Belvedere. La Comunità generale di Piné è menzionata la prima volta (almeno che si sappia), nel settembre 1224. Un certo Zaneto di Miola e un certo Martino Conte di Tressila (Trexila) ne erano i "giurati e maggiori". Ciò significa che era attiva nella pienezza del termine "comunitas". Era soggetta a regolateria maggiore che spettava di diritto al principe vescovo di Trento e che i signori feudali della zona (i da Roccabruna) avevano, a quanto sembra, usurpato (o tentato di usurpare). Una seconda notizia è del luglio 1253. Si riferisce a un'assemblea tenutasi presso la chiesa di S. Maria onde eleggere i giurati incaricati di trattare,

con quelli della comunità di Sevignano, la vertenza circa i prati dei monti Ceramónt e Róza. All'assemblea presenziarono i rappresentanti delle varie ville (Tressila, Baselga, Ricaldo, Sternigo, Montepeloso, Bedollo, Faida, Montagnaga, ecc.) Dal che si arguisce l'ampiezza dell'ambito comunitario che coincideva con quello pievano. Le assemblee si tenevano a Baselga, sul sagrato della chiesa o nella vicina "casa comune" o "casa della comunità" (Domus comunis, Domus comunitatis). Le cariche erano elettive e duravano un anno. A capo della comunità c'era il regolano maggiore o sindaco assistito dai regolani, dai giurati, dai saltari e dalle altre cariche istituzionali, tutte elettive. Ogni villa o regola o colomello vi aveva un rappresentante. Le proprietà fondiarie collettive abbracciavano le montagne fino ai beni delle comunità vicine con le quali spesso e volentieri si accendevano liti di confine. Si trattava di proprietà indivise, di antica origine, sulle quali ogni regola aveva diritti di usufrutto. Erano amministrate in comune sulla base di statuti che concernevano il buon governo del territorio e stabilivano precisi ordinamenti di armonia comunitaria. In tal senso la Comunità generale di Piné equivaleva a pieno titolo alla grande lezione comunitaria tridentina simbolizzata dalle più note comunità generali di pieve e di valle quali Fiemme, Fassa, Primiero, Ledro, Giudicarie, ecc. A quanto si desume un corpus statutario che raccoglieva le consuetudini antiche per la tutela dei boschi, dei pascoli, del patrimonio collettivo, tramandate in un primo tempo oralmente di generazione in generazione, esisteva già nel secolo XIII. Nel 1376 si parla di Comunitas hominum de Pinedo, Plebis Pinedi. Alla fine dell'aprile 1430 gli uomini della "Comunità della valle delle regole della Montagna di Piné" congregati in regola generale presente il notaio Grierio de Monte Catino di Ferrara, vicario del P.V. Alessandro di Mazovia, approvarono i nuovi ordinamenti redatti dai loro deputati. Ordinamenti o Statuti confermati e riformati nella seconda metà di quel secolo dal P.V. Giovanni Hinderbach, quindi nel 1498 dal P.V. Udalrico Lichtenstein, dai principi vescovi tridentini del secolo successivo (1540 Cristoforo Madruzzo, 1579 Lodovico Madruzzo) e su su fino alla seconda metà del Settecento (P.V. Pietro Vigilio Thun). Già allora si era verificata, da tempo, la prima defezione dalla Comunità generale con la conseguente divisione del latifondo collettivo. Nel 1519, infatti, si separò Fornace. La località montana della Fornasa ne è una menzione toponomastico-amministrativa.

Al tramonto del Medioevo la Comunità appare divisa in tre colomelli che, a loro volta, erano composti da ville. Ogni colomello poteva contare su porzioni di beni collettivi. Il colomello di Tressila comprendeva le ville di Tressila, Lasés, Lona con Piazzole; il colomello di Miola le ville di Miola, Vigo con Ferrari, Montagnaga con i masi e Faida con i masi; il colomello di Baselga le ville di Baselga, Ricaldo, Sternigo, Rizzolaga, Campolongo, Piazze, Bedollo e, dal 1625, Regnana (e i suoi masi) che era stata riconosciuta "villa". Verso la metà del sec. XVII la Comunità degli uomini di Bedollo cercarono di sottrarsi dalla sindacaria generale. Le Comunità, definite "illecite combricole di popolo", vennero soppresse con provvedimento austriaco del 5 gennaio 1805. Le regole minori e le regole maggiori furono abolite perché considerate "incompatibili e anomale" e sostituite con i municipi a seguito della legge del Governo Bavaro il 4 gennaio 1807. Il conglomerato comunale pinetano e i suoi diritti comunali perseverarono tuttavia a comporre un'unità amministrativa fino alla Risoluzione sovrana del Governo di Vienna del 4 aprile 1874, seguita dal decreto del Ministero dell'Interno dell'8.4.1874 n. 5319. Un anno dopo si addivenne praticamente alla divisione in quattro comuni: 1. Baselga con Baselga-Marini, Ricaldo-Serraia, Tressila-S. Mauro, Sternigo, Rizzolaga-Campolongo; 2 Miola con Miola-Gardizzola, Fovi-Fioré, Vigo-Cadrobbi-Ferrari, Faida-Ràuta-Cané-Prada, Montagnaga-Grill-Valt-Bernardi-Erla-Erspamer-Moseri-Pùel; 3. Bedollo con Bedollo-Làite-Mòrteri-Redi-Stramaiòl, Regnana, Brusago-Monte Peloso-Salare-Valle, Piazze-Varda-Casèi-Zalini-Mantovani-Doss-Valletti; 4. Lona e Lasés con Lona-Sottolona-Piazzole e Lasés. La frammentazione del patrimonio collettivo, già soggetto a liti ed erosioni, era già stata fatta "parzialmente", con atto della deputazione comunale, essendo capo comune Bonaventura Tessadri, fra le 15 frazioni che componevano il Comun Generale di Piné. L'iter seguito principiò con un decreto registrato dall'i.r. Capitanato distrettuale di Trento il 6.7. 1852, n. 5407; quindi il 3 agosto di quell'anno il deliberato venne definito nella cancelleria dell'i.r. Giudizio di Civezzano con 14 voti favorevoli e 9 contrari. Il 3 dicembre 1867 (delibera n. 1176) la Rappresentanza comunale approvò lo schema di ripartizione dei boschi, monti, pascoli, malghe, fatta dall'i.r. agente foretale in Cembra, Giovanni Rieder. Restarono di godimento comune delle frazioni "tutte le acque e le strade". Ultimo atto fu l'aggregazione a Baselga del

Comune di Miola. Ciò avvenne con R.D. del 27 agosto 1928, n.1926. Con lo stesso decreto il Comune di Lona-Lasés fu unito ad Albiano. Dopo l'istituzione della regione autonoma a Statuto speciale Trentino-Alto Adige, con legge regionale 16.4.1952, n.11 Lona-Lasés fu ricostituito comune autonomo. Con suddivisione che, in base all'esperienza storica, appare artificiosa, i comuni di Baselga e di Bedollo, furono inclusi nel Comprensorio C.4 "Alta valsugana" a seguito della L.P. n. 7 del 12.9.1967 (perfezionata dalla L.P. n.16 del 16.8.1977). Pur nell'unione politica municipale, il Comune di Baselga ha conservato la divisione catastale con quello di Miola e i diritti d'uso civico delle frazioni sui beni comunitari (ASUC).

I poteri: 1. La Pretura esterna di Trento

La priorità dei rapporti della regione pinetana-Val della Sila fu detenuta storicamente sempre da Trento. Altrattanto dicasi per la regione calisiana che a Piné, per la mediazione della Val della Sila, Albiano e Civezzano, fu culturalmente e politicamente affine. Nel Medioevo e anche di poi, il Pinetano e Fornace erano una gastaldia, decania, scaria del vescovo principe di Trento che vi teneva o vi inviava periodicamente un decano o un gastaldo. L'urbario dell'Episcopato trentino del 1212 elenca 19 arimanie. Quella della Pieve di S. Mauro doveva conferire annualmente alla cànipa vescovile 26 moggi di cereali, 8 ne doveva conferire il maso dominicale di Fornace. Nel 1340 Miola fu esentata dai conferimenti perché era stata devastata da un incendio. Ed è questa la prima notizia dell'incendio di un villaggio pinetano rimbalzata sull'orizzonte dal Principato. Altre notizie interessanti e registrate dagli atti ufficiali sono: nel XIII secolo almeno due giullari (ioculariores) attivi nel Trentino erano da Montagnaga; alcuni mulini e segherie posti sulla Sila sotto Ricaldo e là dove il torrente usciva dalla "chiusa" (Serraia) del lago erano diritto feudale dei castellani di Pergine. Gli affitti, le collette, le decime e le altre imposte dovute al Vescovado riguardavano siligine e altri cereali minori, frumento, spalle di porco, galline, capponi, capretti, vino. La griglia dei diritti feudali che gravava sugli uomini del Pinetano era assai composita. Attori ne erano, oltre al principe e ai Canonici, i signori di Pergine, Fornace, Segonzano, Telve e taluni nobili urbani fra i quali i da Sale che nel sec. XV furono investiti del jus decimandi sulle ville e sui masi di Riental, Baselga, Ricaldo, Sternigo, Fasse ecc. Eltele di Scena (Meranese), castellano di Pergine e uno degli attori della colonizzazione tedesca, possedeva nel XIV secolo una casa a Baselga.

Le vertenze per le imposizioni fiscali di Pergine sui vigneti che i Pinetani possedevano in quel territorio giurisdizionale, non mancarono di provocare vertenze, talune acute. Giurisdizionalmente e politicamente la Comunità dipendeva dalla Pretura esterna di Trento. Giudice in criminale e in civile era il podestà o pretore di Trento. Sede di appello era il principe vescovo e, per esso, il Consiglio aulico. L'amministrazione finanziaria, e talvolta anche quella politica, era demandata alla Comunità o all'Ufficio massariale. Secondo gli Statuti della Comunità le multe comminate venivano suddivise fra il regolano maggiore, la Comunità stessa, il saltaro e il podestà di Trento. Tale stato di cose fu modificato dal Governo Bavaro, napoleonico, che (1807) unì il territorio pinetano al Giudizio Distrettuale di Civezzano, Ufficio circolare di Trento. Successivamente (1810) con provvedimento del Governo Italico, pure di derivazione napoleonica, il Comune di Piné e quello di Fornace, furono uniti al Cantone di Trento, Distretto di Trento. Con la Restaurazione (1814) Piné fece parte del Giudizio sovrano di Civezzano-Sovér, poi del Giudizio distrettuale di Civezzano, Capitanato distrettuale di Trento, che nel 1914 fu aggregato a Lavis. Dopo l'annessione del Trentino all'Italia, fu soppresso (1923) e incluso nella Pretura di Trento.

I poteri: 2. Canonici e castelli

Nell'ambito comunale pinetano agirono due altri distinti poteri economico-politici a timbro feudale, i castelli di Belvedere, Roccabruna, Fornace, Segonzano e il Capitolo della cattedrale di S. Vigilio di Trento. I primi erano feudi vescovili. Il secondo vantava la proprietà, che già prima del 1160 era conclamata "antica", sulla Pieve. Dall'infuedazione vescovile del maggio 1160 a Gandolfino da Fornace del castello di Belvedere (ruderi sul doss del la Mott), risulta che gli uomini di "quella

terra" erano obbligati a fare la guardia (warda) al castello medesimo. Il che potrebbe essere l'eco di un diritto comunitario, derivazione di un castello di rifugio (castelliere). La forza della Comunità, forza politica, economica, di contrattazione con i poteri esterni, si espresse nei secoli successivi con la salvaguardia delle prerogative comunali sulle proprietà collettive e sul loro usufrutto. Non solo nei confronti delle signorie feudali ma anche delle comunità finitime. In effetti, motivo ricorrente della storia pinetana, è la difesa, oculata, precisa, spesso litigiosa, dei confini sulle montagne. Lo Statuto del Capitolo della cattedrale del 1242 provvide alla divisione in "colomelli" della massa dei beni immunitari capitolari goduti fino allora in comune. La chiesa pievana di S. Mauro e prebende annesse furono assegnate al "colomello" di Pèrgine assieme alle giurisdizioni capitolari di Sevignano e di Sovér. Da una scrittura del XIII secolo risulta che gli uomini di Rizzolaga (Arzelaga) erano tenuti "a rendere ragione davanti ai signori canonici". Il gettito prebendale era nel 1657: S. Mauro: 12 stari di frumento, 100 di siligine; Miola: rispettivamente 44 e 264; Faida rispettivamente 2 e 60; Bedollo 70 stari di siligene. Il regime prebendale del Capitolo durò fino alla secolarizzazione dei primi anni dell'800. Il regime signorile, rappresentato dal castello di Belvedere, si disciolse nella seconda metà del XIII secolo con l'uscita di scena della famiglia feudale che dal castello prese il nome. La nota leggenda dell'uccisione di Jacopino detto "Frisone" potrebbe nascondere un avvenimento violento, popolare, che portò alla scomparsa del castello medesimo. Così successe storicamente nel 1357 con il castello di Roccabruna (loc.le Rocche) sopra Nogaré. Fu acquistato dai Pinetani per 290 fiorini d'oro onde essere smantellato. Rimembranze storico-giuridiche della presenza dei poteri esterni nel Pinetano sono la compera dei due maggiori laghi, Serrai e Piazze, da parte del Comune di Trento. Il 16 novembre 1864 il Comune di Trento acquistò dalla Mensa vescovile il Lago della Serrai per 1300 fiorini. La locazione della pesca era allora tenuta per 42 fiorini annui da Vigilio Broseghini. Con atto 5 aprile 1889 altrettanto avvenne per il Lago delle Piazze dei baroni a Prato di Segonzano, per 2000 fiorini. Il Lago del Laghestèl, fu invece venduto dalla Comunità al P.V. cardinale Carlo Gaudenzio Madruzzo (1613). All'estinzione dei Madruzzo (1658) fu incamerato dalla Mensa Vescovile, che, in seguito, lo alienò.

La colonizzazione tedesca

Capitolo storico la cui menzione si è fissata nel paesaggio e nel portamento culturale è l'accennato insediamento di coloni medievali soprattutto tirolesi. Costoro dissodarono vaste porzioni di foresta montana erigendo masi nelle radure ivi ricavate. Le zone che con maggior insistenza subirono la pressione immigratoria contadina furono Bedollo, Brusago, Regnana, Campolongo, Miola, Faida, Montagnaga. Usi, costumi e parlata rimasero osservabili, seppur moderati dal sedimento romancio locale, fino alla prima metà del 700. A quanto risulta, la popolazione trentina e quella tedesca convissero in armonia acculturandosi vicendevolmente.

Nella prima metà del Cinquecento i visitatori vescovili clesiani aderirono alla richiesta della popolazione di lingua tedesca di avere un cappellano. In seguito l'assimilazione fu totale, a differenza della vicina Valle dei Mòcheni. Rimasero una reminiscenza antico tedesca in talune movenze etnografiche, nella toponomastica e nell'organizzazione urbanistica.

3. IL PAESAGGIO DEMOGRAFICO

La serie demografica storica conosciuta traccia una linea di progressivo, anche se lento e contraddittorio, incremento, soprattutto a principi della seconda metà del '700. Le pause tardoottocentesche e del postannessione sembrano dovute a salassi emigratori. In fase preottocentesca, il diagramma di flusso è prodotto dall'unità pievana, prima ancora da quella comunitaria. In termini generali, il rapporto fra la superficie non abitata (monti, pascoli, foreste, campagne) e quella abitata è da ritenersi a densità "media" in certi periodi, "mediocre" e addirittura "scarsa" in altri. La capacità di popolamento, invece, tenute presenti le avversità naturali, quali le epidemie, le carestie le guerre che nel passato rendevano assai fragili le comunità, appare piuttosto armonico anche per l'apporto medievale (e di poi) di immigrati

contadini tedeschi (ma anche lombardi e veneti). Lo scenario demografico contemporaneo riferito alla valle nella sua interezza geografico-storica è, tuttavia, striato da una evidente antinomia fra la modesta potenza demografica di Baselga e quella moderatamente decrescente di Bedollo. Entrambi i Comuni sono caratterizzati da un accrescimento demografico "sincopato", artificiale, stagionale, dovuto al turismo estivo e alle seconde case. Fenomeno che comporta un adeguamento e un aggiornamento continui dei servizi sia civili che culturali. Alla fine del 1992 lo stato demografico del Comune di Baselga risultava di 4063 unità residenti. L'indice fra superficie (kmq 40,84) e carico antropico è di 99 abitanti per kmq. Tale densità è da ritenersi "alta" perché sfiora, di poco, il limite dei 100 abitanti, equivalente alla fascia inferiore (100 abitanti) stabilita convenzionalmente dai geografi per tale valore di densità. È più elevata della media provinciale calcolata nello stesso anno in 72 abitanti per kmq. Per il Comune di Bedollo il dato della densità è di 52 abitanti per kmq (superficie comunale kmq 27,46), vale a dire "medio-medio-bassa" essendo la soglia superiore delle zone "mediocramente popolate" dai geografi posta ai 50 abitanti per kmq. Due altri fattori sono da rilevare in questo ultimo secolo: nel Comune di Baselga l'andamento demografico ha avuto un'evoluzione contenutamente positiva tranne la pausa negativa del 1936; in quello di Bedollo, la configurazione demografica risulta passiva, seppur contenuta, a partire dal 1961, anno in cui si è registrato l'incremento maggiore. La serie demografica ottocentesca del Comune generale di Piné, derivata da alcuni censimenti ufficiali austriaci è, in sintesi, la seguente (le due cifre tra parentesi si riferiscono al Comune di Fornace): 1847: ab. 5211, case 837 (ab. 728, case 127) 1853: ab. 5441, case 1061 (ab. 786, case 127); 1869: ab. 5326, case 1136 (ab. 884, case 173); 1890: ab. 5890, case 1080 (con i comuni di Bedollo, Miola, Lona-Lasés). La serie demografica storica dell'ultimo secolo è la seguente: Comune di Baselga: 1900:ab.3217 di cui 1590 nel Comune di Baselga e 1647 in quello di Miola) 1929:ab.4174 (l'unificazione con Miola era già avvenuta) 1936:ab. 3265 1951: ab. 3805 1961: ab. 4072 1971: ab. 3888 1981: ab. 3976 1991: ab. 3992 1992: ab. 4063 La prima evidenza demografica conosciuta risale al primo quarantennio del sec. XIV: dai censimenti operati dal Governo principesco a fini fiscali risultarono presenti nell'ambito della Comunità generale di Piné, che comprendeva anche Fornace, Lona e Lasés, 152 "fuochi fumanti", (vale a dire famiglie) nel 1305, scesi a 114 nel 1309 per poi risalire a 150 nel 1335. Un secolo dopo, nel 1429, Piné contava circa 680 abitanti mentre Fornace 110. Un secolo dopo ancora la Comunità denunciò, sempre a fini fiscali, 105 fuochi e mezzo. Nel secolo XVII gli abitanti della Comunità erano 1620, 1830 con Fornace, in quello successivo rispettivamente 2900 e 2150. Gli "Atti Visitati" del 1769 censirono nella Pieve pinetana 3203 "anime" delle quali 2266 "adulti da comunione", 301 "ragazzi capaci da confessarsi", 642 "infanti". Nel 1828 il pievano di Piné riferì ai Visitatori vescovili che gli abitanti della sua parrocchia erano 4772. Il censimento indetto dal Governo Italico nel 1810 diede i seguenti risultati: Comune generale di Piné ab. 3165, Comune di Fornace ab. 503.

4. IL PAESAGGIO CULTURALE

L'idea dell'unità di una regione geografica e storica è l'espressione della sua identità culturale. Perciò si può parlare di "cultura pinetana", quale tessera del mosaico delle diversità trentine pur nella loro unità, in quanto "nicchia" ambientale dotata di modulazioni proprie. Esse sono osservabili dalle forme dei paesaggi agrari, pastorali, forestali, nell'organizzazione urbanistica dei centri demici accentrati e sparsi, nell'ideologia dell'architettura spontanea tradizionale, nella prestanza delle sue chiese medievali e tardomedievali, nella parlata, nelle movenze etnografiche, nei racconti popolari e così via. Non è facile con una larghissima sintesi come quella che qui si propone, entrare, per descriverla criticamente, nell'anima della cultura pinetana. Del resto la sua storia non è ancora stata scritta, se non in certi particolari frammentari. Eppure essa è intuibile nell'investigare la riflessione storiografica, dalle vicende delle istituzioni religiose, laiche, economiche, dai contatti con l'esterno, dalle mediazioni operate dalle immigrazioni e dalle sovrapposizioni, dalle politiche sociali ed economiche. Fuggevoli immagini del quadro pinetano emergono dalla documentazione, dalle descrizioni tardocinquecentesche e seicentesche e da altri cenni documentari posteriori. Si può parlare di cultura pinetana perché essa si differenzia da quelle vicine per l'adesione storica all'ambiente naturale e all'ambiente artificiale. Fatti che

rappresentano il valore della comunità. Inoltre per l'adesione diversificata all'intreccio delle influenze esterne. Innocenzo a Prato (1554-1615) prima, Michelangelo Mariani (1673) poi, rilevarono tale aspetto con l'abbozzare il quadro antropologico pinetano quale specchio di un ambiente per certi versi particolare. La distinzione della parlata a eco tedesca, fu fatta risultare in una lettera del 1734 di Pantaleone Borzi all'erudito roveretano Gerolamo Tartarotti. L'immigrazione medievale e tardomedievale di contadini e di minatori tedeschi interferì, infatti, nel timbro culturale, non solo nella parlata e nella toponomastica, l'una ormai assorbita da quella, dominante, trentino-rurale, la seconda ancora viva, seppur corrotta, in talune zone; soprattutto nelle leggende e in qualche individualità dei tratti somatici. C'è, pure, una reminiscenza altomedievale, sebbene in parte uscita dalla coscienza generazionale, dell'immaginario collettivo del ciclo delle "cacce selvagge" (Vigo, Ferrari, Grill). Espressioni culturali "laiche" comuni a molti recessi montani chiusi e allo stesso tempo aperti verso l'esterno, erano il "teatro in piazza" (si recitavano per lo più tragedie e drammi sacri), i rituali ad eco precristiana del "Trato marzo", dell'"albero di maggio", dei falò di carnevale o di primavera che ardevano sulle alture ai piedi delle quali sono raccolti i villaggi; e ancora le rime furbesche connesse al carattere dei singoli villaggi e che legavano con immaginativa cadenza i campanili, i masi e così via. Espressioni culturali connesse alla convinzione religiosa erano le "carità" eredi dirette delle caritates medievali europee. Erano dipendenti da legati e giuridicamente rappresentavano un punto fermo del legame fra vivi e morti nel senso esistenziale e temporale. Si trattava di distribuzioni periodiche di pane, vino, carne, formaggio, sale, "vino bollito". La pratica seguiva un calendario prestabilito da coloro che dettarono ai notai lasciti e testamenti; o che era corollario di liturgie cristiane collettive. Ecco quindi le tronche (= "pane dei morti") al termine dei funerali o degli uffici funebri per ricorrenti anniversari, il pane e il vino a sostegno dei partecipanti alle processioni delle rogazioni che si snodavano su lunghe distanze. Il complesso ordine temporale delle processioni era il manifesto rappresentativo, comunitario, del paesaggio sacro così come le "croci trabali", proiettate sulla grandiosità del paesaggio agro-forestale pastorale e i capitelli all'incrocio delle strade erano l'arredo urbano spirituale dello scenario dei villaggi e dei campi. Processioni straordinarie vincolate a rovesci naturali quali siccità, alluvioni, pestilenze, malattie del bestiame, deperimento delle colture, avevano per meta il Santo Crocifisso del Concilio nel Duomo di Trento, S. Rocco al Castelér di Trento, S. Anna di Sopramonte, la Madonna Ausiliatrice di Segonzano, la Madonna Addolorata di Cavalese, il santuario di Pietralba, più spesso quello di Montagnaga, S. Mauro ("processione contro le rughe"), S. Leonardo di Lisignago. Ci sono poi i nuclei di influenza urbano-signorile. Ne rimangono le dimenticate tracce architettoniche a Baselga, Tressila, Vigo dove i vescovi Madruzzo avevano una "canonica". Centri di continuità colonizzatrice tedesca erano, invece, Faida e Miola. Emergenze culturali politiche, specchio del ruotare delle ideologie furono: l'istituzione della Lega nazionale di Miola a cui si oppose la Lega tirolese di Tressila; l'asilo infantile laico di Miola; l'azione (avversata) di propaganda nazionale della fase storica di Pio IX e dei moti del 1848, intrapresa dal parroco (giudicariense) Pietro Guetti, la figura di Giorgio Dalla Fior (1840-1916) di Sternigo combattente nelle guerre risorgimentali (poi consigliere superiore di Finanza). La facies culturale popolare pinetana, almeno quello che di essa è riconoscibile, coincide con l'orizzonte rurale montano tridentino dove l'influenza schematizzatrice della città (Trento) e del borgo medievale (Pèrgine) appare filtrata da una prudente diffidenza, dalla consapevolezza gelosa, di un'identità. La facies culturale aulica ripete, mediandoli, i ritmi di cui sopra. Pure essa è il prodotto di una solida convinzione comunitaria. Le chiese gotiche, su impianto romanico, di S. Mauro e di Baselga, con i loro cicli affrescati tardogotici, cinquecenteschi, barocchi, sono autorevoli documenti d'arte non soltanto "minore". La chiesa vecchia di Miola, gotica con chiari inserti rinascimentali, è, invece, la proiezione di convinte commissioni locali; così come gli affreschi e le tempere di Vigo, di Miola, del capitello della Serraia, del sacello dei Ferrari sono lavoro di pittori vaganti locali (?) sei-settecenteschi-ottocenteschi. Altri motivi sono gli interventi barocchi e tardobarocchi delle chiese di Bedollo, di Montagnaga, e la preziosità dei loro organi ottocenteschi, voluti dalle comunità; inoltre le sculture lignee tardogotiche di S. Mauro e la tavola dipinta di Miola, entrambi lavori di bottega tedesca; gli altari lignei barocchi (S. Mauro, Baselga, Vigo, Miola) di bottega valligiana (Montesover) e gli altari marmorei di Faida e di Montagnaga, lavoro di maestri castionesi; i graffiti moderni della chiesa di Sternigo (Gino Pancheri), di Baselga (Wenter Marini, Matteo Sebesta), di Miola (Bruno Colorio); per non parlare delle opere d'arte pittoriche settecentesche, patrimonio della chiesa di Montagnaga. Ci sono da aggiungere le

pitture murali tardogotiche e barocche di Baselga Vecchia e la convinzione architettonica ottocentesca "minore" della chiesa di Faida e quella "storicizzata" di inizio secolo delle chiese nuove di Baselga e di Miola. Si tratta di succinte citazioni dei beni culturali più evidenti ai quali ci sarebbero da aggiungere quelli non prodotti dall'intelligenza umana ma dalla Natura e che sono i meno rispettati e i più indicativi di un territorio -ambiente. Capitolo a parte è una carellata del paesaggio storico del santuario mariano di Montagnaga, del turismo di fine Ottocento-inizio secolo, di quello fra le due guerre e di quello attuale con tutte le implicazioni sul territorio-cultura-società. E altrettanto dicasi dello scenario delle trasformazioni economiche-sociali in atto. Esse incidono profondamente, forse irreversibilmente, sull'anima culturale pinetana.

Cenno sulle fonti documentarie manoscritte

Arch. Capitolare Trento (fondo pergamene)-
Arch. Diocesano trident. (Atti Visitali, atti vari).
Arch.di Stato di Trento (censimenti, atti vari).
Arch.storico Comune di Trento (atti vari).
Arch.storico Comune di Baselga (atti vari)
Arch storico Comune di Bedollo (atti vari).
Arch.parrocchiale di Baselga (libri anagrafici, atti vari).
Biblioteca Comunale di Trento (fondo archivio storico di Piné).

Cenno bibliografico orientativo:

A.BERTOLUZZA-L.IMPERADORI, *Bedollo dalle antiche regole della montagna alla moderna cooperazione*, Trento 1983.
O.BRENTARI, *Guida del Trentino. Trentino Occidentale*, I, Bassano 1891.
A.CASETTI, *Guida storico-archivistica del Trentino*, Trento 1961.
B.GEROLA, *I confini di Piné*, in "Studi Trentini sc.Storiche", Trento, 1931.
B.GEROLA. *Gli stanziamenti tedeschi sull'altopiano di Piné nel Trentino Orientale*, in "Arch.Veneto", XII, Venezia 1933.
G.GEROLA, *Le chiese parrocchiali di Piné*, in "Tridentum", Trento 1904.
G.GEROLA, *Il castello di Belvedere in Val di Piné*, ibidem 1898 e 1899.
G:GEROLA, *Indici del catasto di Piné del sec.XV*, in "Atti del reale Ist.Veneto di scienze e arti", 86, Venezia 1926-27.
P.F.GHETTA, *Il laghestèl. Note d'Archivio*, in "Natura alpina", Trento 1986. A.GORFER, *La valle di Piné*, Trento 1961.
A.GORFER, *La valle di Piné*, Trento 1977.
A.GORFER, *I castelli del Trentino*, vol.II, Trento 1987.
A.GORFER, *Vigo di Piné nel folclore*, in "Strenna Trentina", Trento 1973.
A.GORFER, *paesaggi delle conifere. La pineta del Laghestèl (Baselga di Piné)*, in "Natura alpina" Trento 1983.
F.PEDROTTI, *Carta della vegetazione del foglio Trento*, Roma 1981
F.PEDROTTI, *Carta della vegetazione del foglio Borgo Valsugana*, Roma 1987.
G:TOMASI, *Origine distribuzione catasto e bibliografia dei laghi del Trentino*, Trento 1962.
G.TOMASI-A.GORFER, *Atlante del Trentino*, Trento 1988
L.TREVISAN, *Evoluzione morfologica della Val di Piné (Trento)*, in "St.Trent. Sc. Naturali" Trento 1943.
A.Vigna, *Piné-ieri: il territorio, la storia, la comunità*, Trento 1989.

Aldo Gorfer

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1. - Identificazione del Comune	Pag. 15
Art. 2 - Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici.	“ 15
Art. 3. - Uso civico	“ 16
Art. 4. - Festività locali.	“ 16

TITOLO II – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 5 . - Diritti dei cittadini	Pag. 18
Art. 6. - Valorizzazione delle libere forme associative.	“ 18
Art. 7. - Strumenti di partecipazione	“ 18
Art. 8. - Informazioni ai cittadini	“ 19
Art. 9. - Istanze, petizioni e proposte.	“ 19
Art. 10.- Consultazione popolare	“ 20
Art. 11 - Consulte e conferenze	“ 20
Art. 12 .- Referendum.	“ 20

TITOLO III – ORGANI DEL COMUNE

SEZIONE I - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13. – Attribuzioni	Pag. 23
Art. 14.- Organizzazione del Consiglio comunale	“ 24
Art. 15. - Il Presidente del Consiglio comunale	“ 25
Art. 16. - Consiglieri comunali	“ 25
Art. 17. - Consigliere incaricato	“ 26
Art. 18. - Commissioni	“ 26
Art. 19. - Mozione di sfiducia	“ 27

SEZIONE II - GIUNTA COMUNALE

Art. 20. - Attribuzioni e funzionamento	Pag. 27
---	---------

SEZIONE III - IL SINDACO

Art. 21. – Attribuzioni	Pag. 28
-------------------------	---------

TITOLO IV - GARANZIE

Art. 22. - Opposizioni e ricorsi	Pag. 29
Art. 23 . - Le ordinanze	“ 29
Art. 24 . - Difensore civico	“ 30

TITOLO V - ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 25 . – Principi	Pag. 31
Art. 26. - Forma di gestione amministrativa	“ 31
Art. 27. - Organizzazione	“ 31
Art. 28. - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco.	“ 32
Art. 29. - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta	“ 32
Art. 30. - Il Segretario comunale	“ 33

Art. 31 .- Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso.	“ 33
Art. 32. - Rappresentanza in giudizio	“ 33

TITOLO VI – ATTIVITA’

CAPO I . – PRINCIPI GENERALI

Art. 33. – Enunciazioni dei principi generali	Pag. 34
Art. 34. - Convocazioni e comunicazioni	“ 34
Art. 35. - Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni	“ 34
Art. 36. - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni	“ 34

CAPO II - L’ATTIVITA’ NORMATIVA

Art. 37. - I regolamenti	Pag. 34
Art. 38. - Le ordinanze	“ 35
Art. 39. - Sanzioni amministrative	“ 35

CAPO III – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 40. - Procedimento amministrativo.	Pag. 35
Art. 41. - Istruttoria pubblica	“ 36

TITOLO VII - CONTABILITA’ E FINANZA

Art. 42 - Principi	Pag. 37
Art. 43. - Linee programmatiche	“ 37
Art. 44. - Programmazione finanziaria – controllo	“ 37
Art. 45. - Gestione - controllo	“ 38
Art. 46. - La gestione del patrimonio	“ 38
Art. 47. - Bilancio sociale	“ 38
Art. 48. - Servizio di tesoreria	“ 39
Art.49. - Il revisore dei conti	“ 39

TITOLO VIII - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 50. - Norme generali	Pag. 40
Art. 51. - Principi	“ 40
Art. 52. – Tariffe	“ 41
Art. 53. - Forme di erogazione dei servizi	“ 41
Art. 54 - Nomina e revoca degli amministratori	“ 41

TITOLO IX – LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 55. - Principio di cooperazione.	Pag. 4
---------------------------------------	--------

TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56. - Divulgazione dello Statuto	Pag. 42
Art. 57. - Revisione dello Statuto	“ 42
Art. 58. - Norme transitorie.	“ 43
Art. 59. - Disposizioni finali	“ 43

TITOLO I

PRINCIPI

Art. 1 - Identificazione del Comune

1. Il Comune di Baselga di Pinè è comprensivo delle frazioni distribuite nel territorio: Baselga, Tressilla, S. Mauro, Vigo Ferrari, Montagnaga, Miola, Faida, Ricaldo, Sternigo, Rizzolaga.
2. Confina con i territori dei Comuni di Pergine, S. Orsola, Palù, Telve, Valfloriana, Segonzano, Lona-Lases, Fornace, Bedollo.
3. Capoluogo del Comune è Baselga.
4. Lo stemma del Comune rappresenta uno scudo sormontato da una corona, ove campeggia un pino, su fondo azzurro cielo, dal cui tronco si dipartono 10 (dieci) rami, ad indicare le dieci frazioni, con inferiormente 3 (tre) fasce ondulate significanti il verde dell'Altopiano, il blu dell'acqua dei suoi laghi, il grigio del porfido.
5. Il gonfalone è costituito da drappo del rapporto 1/2 di colore verde, recante al centro un quadro bianco, caricato dello stemma comunale munito dei suoi ornamenti bordato e frangiato d'argento sovrastante la dicitura, pure in argento, "Comune di Baselga di Pinè" disposta in tre righe. Esso termina in punta in tre pendoni, di cui maggiore il centrale, recanti: quello di destra lo stemma della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, quello di centro un cippo d'argento con le iniziali nere M.C.P. - Magnifica Comunità di Pinè - e quello di sinistra lo stemma della Provincia Autonoma di Trento; in sommità è collegato ad un bilico mediante tre merli rettangolari ribassati. Il bilico è appeso ad un'asta, ricoperta da una guaina in velluto dai colori bianco e verde, disposti a spirale mediante un cordone a nappe, di argento.

Art. 2 - Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici

- 1 Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica; ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 2 Il Comune in particolare persegue i seguenti obiettivi:
 - rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, e delle loro forme associative;
 - promuove la tutela della vita umana dal concepimento alla morte naturale, della persona e della famiglia;
 - in coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione, riconoscendo un ruolo particolare alla biblioteca comunale per il perseguimento di tale scopo;
 - promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini;
 - concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia e valorizzazione del sistema ambientale naturale ed urbano; promuove l'equilibrato assetto del territorio;
 - valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo e favorendo l'attività turistica quale espressione dell'ospitalità e della capacità di accoglienza della Comunità Pinetana;
 - promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e

- delle modalità di gestione;
- sostiene e collabora alle attività e alle iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità;
 - si impegna a valutare le opportunità e le prospettive per adeguare la propria normativa ai regolamenti e direttive della Comunità Europea;
 - promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi;
 - garantisce il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni persona a prescindere dall'origine etnica, da fede religiosa, da appartenenza politica; attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità italiane e straniere; pratica la tolleranza e il rispetto di tutte le culture;
 - promuove la raccolta la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e naturalistici; reperisce e raccoglie la documentazione necessaria a diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali.
- 3 Nella concreta attuazione dei principi ispiratori e degli obiettivi programmatici, il Comune crea le condizioni per la collaborazione con i Comuni vicini, in particolare con il Comune di Bedollo, tenuto conto dei legami storici evidenziati nella parte introduttiva.
 - 4 L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e responsabilità.
 - 5 Ogni decisione ed ogni azione intrapresa dall'amministratore e dal dipendente nello svolgimento della propria attività all'interno dell'Amministrazione devono essere finalizzate alla attuazione del principio costituzionale dell'eguaglianza, così da garantire a tutti gli interlocutori le condizioni per una reale partecipazione ed un effettivo accesso al procedimento amministrativo, ai servizi e alle diverse espressioni dell'attività del Comune, non esclusa l'assistenza nella predisposizione della documentazione di tipo amministrativo.
 - 6 Le designazioni e le nomine devono prevedere una adeguata rappresentanza dei due generi. Qualora per oggettive ragioni non possa essere rispettato il principio di pari opportunità, ne è data motivazione. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, tale principio vale anche per le nomine in enti, aziende e istituzioni nei confronti delle quali il Comune eserciti il pieno controllo o detenga la quota di maggioranza assoluta di capitale sociale.

Art. 3 - Uso Civico

- 1 L'uso civico, antica conquista sociale della nostra gente, rigorosa regola per il corretto uso del territorio a fini individuali, multipli o pubblici, fa parte integrante dei diritti dei censiti delle frazioni del Comune di Baselga di Pinè.
- 2 Il Comune, riconosce, tutela e valorizza l'uso civico, inteso anche come bene ambientale, patrocinandone la difesa e lo sviluppo.
- 3 Il Comune riconosce le proprietà collettive delle frazioni e le ASUC quali amministratori e gestori autonomi delle stesse proprietà secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materia.

Art. 4 - Festività locali

- 1 La Santa Patrona del Comune di Baselga di Pinè è la Madonna di Pinè.
- 2 La festa patronale si celebra il giorno 26 del mese di maggio.

- 3 La festività assume rilevanza civile, per il conferimento in cerimonia pubblica del premio “Altopiano di Pinè”, da organizzarsi unitariamente al Comune di Bedollo.
- 4 Il Consiglio comunale potrà istituire, con appositi regolamenti, altre forme di riconoscimento o premio da assegnare a cittadini od associazioni che hanno contribuito con la loro attività ad elevare il livello sociale della comunità.

TITOLO II

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 5 - Diritti dei cittadini

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, promuovendo anche attraverso la valorizzazione di ogni forma associativa e cooperativa e in particolare delle associazioni culturali e sportive, delle cooperative nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto, per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Il Comune riconosce, favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, in forma singola od associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo dell'attività amministrativa comunale in conformità alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
4. Al fine di rendere effettivo l'esercizio di tale diritto il Comune garantisce ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi del Comune, delle proprie aziende ed istituzioni, dei concessionari di pubblici servizi comunali.

Art. 6 - Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Comune valorizza e sostiene, promuovendo e collaborando, le libere associazioni culturali, educative, sportive e del volontariato, agevolandone i rapporti con l'Amministrazione, favorendone l'utilizzo delle sedi, delle strutture, dei servizi comunali in base a principi di trasparenza, di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività da loro svolte. Le sedi pubbliche saranno a disposizione anche per attività associativa di tipo politico. Riconosce il ruolo sociale delle società cooperative e delle organizzazioni sindacali ed economiche.
2. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle associazioni per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività di erogazione dei servizi e privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile.
3. Le forme di sostegno e l'esercizio dei diritti di partecipazione attiva sono riservati alle associazioni che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito albo, che viene periodicamente aggiornato dall'amministrazione.

Art. 7 - Strumenti di partecipazione

1. Al fine di promuovere la partecipazione democratica dei cittadini e dei residenti, nonché di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune può organizzare:
 - incontri con la popolazione promossi dal Sindaco;
 - assemblee di frazione;
 - incontri con i comitati ASUC;
 - incontri di settore;
 - rapporti con le istituzioni educative, culturali, religiose, economiche e turistiche presenti sul territorio.

2. Dovranno essere, in particolare, promossi incontri pubblici per:
 - atti propedeutici alla pianificazione urbanistica di interesse generale;
 - piani di settore;
 - realizzazione di opere pubbliche di particolare rilevanza;
 - l'istituzione e la regolamentazione di servizi pubblici locali;
 - il confronto con i comitati ASUC sui procedimenti amministrativi di programmazione che interessano i territori di competenza frazionale.

Art. 8 - Informazione ai cittadini

- 1 Il Comune assicura, con i mezzi ritenuti più idonei, la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale e degli enti ed aziende dipendenti o partecipate.
- 2 Per il raggiungimento di tali scopi:
 - l'accesso agli atti del Comune, delle aziende municipalizzate, delle aziende appaltatrici dei servizi comunali e delle istituzioni, è assicurato a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento;
 - l'informazione sull'attività del Comune, delle aziende municipalizzate e delle istituzioni è assicurata mediante un apposito servizio, che può essere anche affidato alla Biblioteca comunale, e promossa mediante la periodica pubblicazione di notiziari comunali, da inviare gratuitamente a tutti i capifamiglia iscritti nell'elenco.
- 3 In ogni caso vengono depositati nella Biblioteca comunale, per la loro libera consultazione i seguenti atti:
 - lo Statuto del Comune;
 - i regolamenti del Comune;
 - il bilancio del Comune preventivo dell'anno in corso e consuntivo dell'anno precedente;
 - i piani urbanistici, i piani del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione;
 - ogni altro atto che **almeno 4 (quattro)** Consiglieri comunali richiedano debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini;
 - i verbali delle sedute del Consiglio comunale;
 - le deliberazioni giuntali e consiliari per la durata di 6 (sei) mesi, dopo la loro esecutività.
 - il documento programmatico pluriennale.

Art. 9 - Istanze, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) **Istanza**: la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - b) **Petizione**: la richiesta scritta presentata da almeno centocinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative, per problematiche relative alla loro attività, con almeno 150 iscritti, anche se minori, diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di interesse generale;
 - c) **Proposta**: la richiesta scritta presentata da almeno centocinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative, per

problematiche relative alla loro attività, con almeno centocinquanta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.

3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono immediatamente sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e successivamente sottoposte all'organo deliberante nella prima riunione utile e qualora non adottate è data comunicazione motivata al proponente.

Art. 10 - Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune, a mezzo dell'organo competente, a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di **almeno 4 (quattro)** Consiglieri, di un comitato ASUC o di almeno centocinquanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, ovvero di tre associazioni, per problematiche relative alla loro attività, aventi sede nel Comune aventi almeno centocinquanta iscritti complessivi.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia telematica.

Art. 11 - Consulte e conferenze

1. Il Comune può costituire Consulte permanenti e temporanee per indirizzare l'attività del Consiglio comunale e della Giunta in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione. Con apposito regolamento saranno disciplinati finalità e composizione di dette consulte.

Art. 12 - Referendum

1. Il Comune riconosce il referendum, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle sue scelte politico-amministrative, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza.
2. Possono essere richiesti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in relazione ai problemi e materie di competenza locale.

3. Il referendum é promosso dal Consiglio comunale, con deliberazione approvata dai 2/3 dei Consiglieri assegnati quando l'iniziativa è propria o della Giunta, o su richiesta di un numero di elettori pari ad almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale per il referendum consultivo, propositivo e abrogativo e almeno il 10% degli elettori appartenenti alla Frazione per argomenti inerenti interessi della Frazione stessa. In questo caso saranno chiamati a votare solo i residenti della frazione.
4. Il regolamento comunale sulle consultazioni referendarie determina i tempi, i modi e le condizioni per l'ammissibilità e la validità dei referendum, nonché le modalità del loro svolgimento. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni è fissato in 181 giorni da quello della notifica della decisione di ammissione del referendum.
5. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - al personale del Comune, delle Aziende speciali e società partecipate;
 - al regolamento interno del Consiglio comunale;
 - agli Statuti delle aziende comunali, delle società partecipate ed alla loro costituzione;
 - alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti.
6. Il referendum abrogativo non può riguardare i piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.
7. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso di un anno solare sono effettuate nell'anno successivo, in unico turno e unica giornata, entro il primo quadrimestre. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre tornate elettorali.
8. I risultati del referendum sono vincolanti per l'Amministrazione comunale in carica, che é tenuta, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, ad iscrivere all'ordine del giorno l'oggetto del referendum, sempreché la partecipazione raggiunga almeno il 25% degli aventi diritto al voto e la proposta ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi.
9. Se, prima dell'indizione del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio comunale ha deliberato sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal Comitato promotore, il referendum non ha più corso.
10. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
11. Entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio delle modifiche allo Statuto comunale può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche stesse, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore delle modifiche allo Statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo delle modifiche statutarie le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano al referendum confermativo le norme stabilite per gli altri tipi di referendum.

12. Il Consiglio comunale, su particolari argomenti, potrà autorizzare consultazioni riguardanti altre fasce di popolazione che non siano elettori.
13. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

TITOLO III

ORGANI DEL COMUNE

SEZIONE I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 - Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del Comune, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente eletti dalla Assemblea.
2. Il Consiglio esercita le potestà ad esso conferite dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.
3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
4. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo complessivo superiore a un milione di euro;
 - b) l'approvazione dei progetti esecutivi di opere pubbliche di importo superiore a quello stabilito alla lettera a), qualora il Consiglio comunale non si sia precedentemente pronunciato né sui progetti preliminari delle opere, né sui relativi progetti definitivi. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre amministrazioni, a meno che nella delibera di approvazione del progetto di cui alla lettera a) non le abbia riservate alla propria competenza.
 - c) l'approvazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro tre mesi dalla seduta del nuovo insediamento;
 - d) gli indirizzi generali per la formazione delle tariffe di competenza comunale per la fruizione di beni e servizi;
 - e) gli atti di indirizzo per le Società partecipate che operano nel campo dei servizi pubblici locali a prevalente capitale pubblico;
 - f) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso enti, aziende ed istituzioni e nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge;
 - g) delibera gli indirizzi per la conduzione e la gestione delle strutture di proprietà comunale sia gestite direttamente che a mezzo di società partecipate;
 - h) il conferimento, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, della cittadinanza onoraria a chi si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni di alto valore sociale.
5. L'iniziativa delle proposte di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta al Sindaco, alla Giunta, a ciascun Consigliere, a ciascun comitato ASUC ed agli enti, aziende ed istituzioni nei quali il Comune sia partecipe. Il Presidente o, in sua assenza il Vicepresidente, è tenuto a convocare il Consiglio per l'esame delle questioni proposte. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del Consiglio.

6. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi informatici; con regolamento sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
7. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
8. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei Consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale e all'elezione del Presidente e Vicepresidente del Consiglio.
9. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.
10. I regolamenti comunali, il Piano Regolatore Generale e le loro relative modifiche, il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, l'istituzione delle consulte permanenti, sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
11. Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in enti, commissioni o organismi e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte in forza di legge o regolamenti anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente, sono eletti con sistema di votazione a voto limitato, tranne i casi di scelta per acclamazione. In ogni caso, le designazioni devono avvenire sulla base del criterio di competenza e nel rispetto del principio della rappresentanza di genere secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 2.
12. Alle minoranze consiliari è riconosciuto il ruolo di controllo e di verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi del programma amministrativo e, in generale, all'operato dell'Amministrazione, nonché di proposta su tematiche a ciò attinenti.
13. Il regolamento individua gli strumenti per dare attuazione a quanto disposto al precedente comma.

Art. 14 - Organizzazione del Consiglio comunale

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento interno.
2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
3. La conferenza dei capigruppo consiliari unitamente al Sindaco coadiuva il Presidente nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto comunale e del regolamento consiliare.
4. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari consultive per l'esame di problematiche particolari, stabilendone l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. In dette commissioni è riservata alla minoranza una rappresentanza in misura proporzionale al numero di Consiglieri eletti in Consiglio comunale. Vi partecipano, inoltre, senza diritto di voto, eventuali esperti, l'assessore o gli assessori interessati alle materie o ai settori oggetto dell'attività delle commissioni stesse.
5. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati i rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti

per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.

6. Gli Assessori non Consiglieri hanno diritto - dovere di partecipare alle adunanze del Consiglio, con facoltà di parola, ma non diritto di voto.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse siano dichiarate segrete.

Art. 15 - Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio comunale sono eletti dal Consiglio nel proprio seno nella prima seduta, con votazione distinta, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se, dopo due scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, nella terza votazione, rimane eletto chi ha ottenuto la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Se anche nella terza votazione nessuno risulta eletto, si procede di seguito ad altra votazione, nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.
2. Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune ed in particolare:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b) garantisce il collegamento del Consiglio con il Sindaco;
 - c) assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d) propone la costituzione delle Commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - e) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
 - f) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno in accordo con il Sindaco;
 - g) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico;
 - h) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento;
 - i) convoca il Consiglio comunale su richiesta del Sindaco entro i termini fissati dallo stesso, e su richiesta motivata di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati entro quindici giorni dalla stessa.

Art. 16 - Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità locale.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare, nonché su richiesta diritto di informazione tempestiva su tutti i provvedimenti adottati dagli organi comunali.
3. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno; il regolamento determina le garanzie per il loro svolgimento.
4. Nell'esercizio del loro mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni e dai concessionari di servizi pubblici locali notizie, informazioni e copie di atti e documenti senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Il Consigliere comunale, oralmente o per iscritto, anche tramite telefax e posta elettronica, comunica preventivamente al Presidente del Consiglio comunale o al segretario generale la non partecipazione alla seduta del Consiglio comunale.

6. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
7. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale, le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.
8. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il Consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
9. Qualora il Consigliere comunale ingiustificatamente non intervenga a tre sedute consecutive, il Consiglio Comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, valutando le motivazioni addotte dal Consigliere e deliberando in merito.

Art. 17 - Consigliere incaricato

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate e per il periodo necessario allo svolgimento dell'incarico.
2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

Art. 18 - Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, qualora non rinnovate, sono prorogate, nel pieno delle rispettive funzioni, per 90 giorni decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.

Art. 19 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

SEZIONE II

GIUNTA COMUNALE

Art. 20 - Attribuzioni e funzionamento

1. La Giunta comunale, unitamente al Sindaco, opera per l'attuazione del programma nel quadro degli indirizzi generali proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio.
2. La Giunta svolge gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti ad altri organi dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco e la Giunta riferiscono annualmente al Consiglio, in apposita e specifica seduta, lo stato di attuazione del programma e sottopongono al medesimo le eventuali integrazioni.
4. La Giunta è composta, oltre al Sindaco che la presiede, da n. 4 (quattro) Assessori di cui n. 2 (due) possono essere cittadini esterni al Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere e Assessore.
Il numero degli Assessori può essere aumentato di una unità. In tal caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente ai 5 (cinque) Assessori corrisponde a quella spettante complessivamente ai 4 (quattro) Assessori e le indennità mensili dei singoli Assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.
La Giunta deve essere composta in modo da assicurare la partecipazione dei due generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio, con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta. La rappresentanza in Giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante nomina di un cittadino o di una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per la carica di Consigliere e Assessore.
5. Il Sindaco nomina la Giunta comunale con proprio decreto ripartendo, di norma, gli incarichi tra gli Assessori in modo che esista corrispondenza fra le competenze delegate e le attribuzioni amministrative delle strutture organizzative del Comune.
6. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella seduta successiva.
7. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinire le

competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva. Contestualmente alla revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli Assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

8. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.
9. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti.
10. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne definisce l'ordine del giorno.
11. Il Sindaco può ripartire tra i componenti della Giunta competenze nonché compiti di governo in base al documento programmatico contenente gli indirizzi generali di governo; nomina altresì un Vice Sindaco con funzioni vicarie, scelto tra gli assessori interni al Consiglio.
12. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.

SEZIONE III

IL SINDACO

Art. 21 - Attribuzioni.

1. Il Sindaco rappresenta il Comune e la comunità.
2. Il Sindaco:
 - a) convoca e presiede la Giunta, determinandone l'ordine del giorno;
 - b) nomina i componenti della Giunta, ne promuove e coordina l'attività;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le direttive al Segretario Generale e ai dirigenti;
 - d) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti e di favorire pari opportunità tra uomo e donna;
 - e) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione comunale;
 - f) rappresenta il Comune e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - g) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Sindaco può affidare, ad uno o più Consiglieri comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini.
4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della rispettiva funzione. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

TITOLO IV

GARANZIE

Art. 22 - Opposizioni e ricorsi.

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino o da altro soggetto che vi abbia interesse;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

Art. 23 - Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 24 - Difensore civico

1. Il Comune riconosce nell'ufficio del Difensore Civico uno strumento di garanzia, di partecipazione e di informazione del cittadino, nonché di imparzialità dell'azione amministrativa. Allo scopo il Consiglio comunale approva la convenzione con il Difensore Civico provinciale.
2. Il difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare, dopo aver contestualmente informato il Sindaco ed il Capo del personale, il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
5. Acquisite le informazioni utili, rassegna il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento. In caso di ritardo intima agli organi competenti dell'Amministrazione di provvedere entro termini definitivi. Segnala, inoltre, agli organi interessati e, se vi sono, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, chiedendo eventualmente il riesame della decisione assunta.

TITOLO V

ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 25 - Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e la ottimizzazione dei servizi resi alla Comunità.
2. L'organizzazione ed il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 26 - Forma di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1, possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 20 e 21 del presente Statuto, attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza ed alla responsabilità rispettivamente della Giunta e del Sindaco.

Art. 27 - Organizzazione

1. Il Comune, con regolamento, definisce l'articolazione della propria struttura organizzativa
2. La Giunta comunale ripartisce le funzioni di cui all'art. 26 comma 3, sulla base dell'articolazione definita dal regolamento.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente.
4. La Giunta, con gli strumenti di programmazione, assegna al segretario comunale ed ai preposti alle strutture organizzative dell'ente, le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il conseguimento degli obiettivi.

Art. 28 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi ed i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e di cui al comma 2 lettere a), b), c) ed e) attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega.
4. Il Sindaco e/o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 29 - Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto e fatto salvo quanto già previsto dall'art. 20:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - g) definisce i criteri per l'individuazione del contraente, ove per espresse disposizioni di legge si possa procedere prescindendo da confronti comunque denominati o, in caso contrario, definisce i criteri per l'individuazione dei soggetti da invitare ai confronti;
 - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara o di concorso;
 - i) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale o a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.
3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono

comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 30 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui all'articolo 26 commi 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con Regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario ed i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 31 - Presidenza delle commissioni giudicatrici di concorso

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso sono presiedute dal Segretario comunale o da chi ne fa le funzioni.

Art. 32 - Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso, ivi compresi i procedimenti riguardanti il personale.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VI ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 33 - Enunciazioni dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 34 - Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 35 - Pubblicazione degli atti e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'albo comunale o all'albo informatizzato. Sono parimenti pubblicate per elenco le concessioni edilizie e le dichiarazioni di inizio attività.
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 36 - Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinate modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 37 - I regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.

2. Il Comune disciplina con regolamento :
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o subprocedimenti;
 - c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
3. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 38 - Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 39 - Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 40 - Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di 90 giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento. La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentita salvo che non vi sia un divieto previsto dalla legge, dallo Statuto o da regolamento. In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli e le forme di pubblicità.
4. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più Enti.

Art. 41- Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

TITOLO VII

CONTABILITA' E FINANZA

Art. 42 - Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal Regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente e in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 43 - Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto, entro 90 giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri.
3. Il documento approvato è trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali.
4. Le linee programmatiche di mandato sono adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale o di un quinto dei Consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze emersi in ambito locale.
5. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte del Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
6. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale circa l'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 44 - Programmazione finanziaria – Controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamento vigente ed in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale.
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione:
 - a) fornendo informazioni sull'andamento finanziario (economico e patrimoniale) del Comune, nonché sui programmi realizzati e in corso di realizzazione;
 - b) evidenziando i risultati socialmente rilevanti prodotti dal Comune;

- c) valutando l'impatto delle politiche sociali e dei servizi sul benessere e sull'economia insediata.
4. Il bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della gestione non possono essere approvati, nemmeno in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei Consiglieri in carica.

Art. 45- Gestione - Controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione, assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità, per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi, fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del Comune.
4. Il Regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 46 - La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

Art. 47 - Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale è lo strumento con il quale il Comune rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire ai cittadini ed ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'Amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale ed il suo mandato.
2. Il bilancio sociale deve esprimere il senso dell'azione dell'Amministrazione, descrivendo i processi decisionali ed operativi che la caratterizzano e le loro ricadute sulla Comunità.
3. Il bilancio sociale deve essere realizzato con cadenza periodica, preferibilmente annuale, permettendo di confrontare ciclicamente gli obiettivi programmati con i risultati raggiunti favorendo la definizione di nuovi obiettivi ed impegni dell'Amministrazione.
4. Il bilancio sociale deve essere integrato con il sistema di programmazione e controllo e con l'intero sistema informativo contabile.

Art. 48 - Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.
2. L'affidamento del servizio è effettuato sulla base di una convenzione deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali ed assimilate.

Art. 49 - Il revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità con la collaborazione degli Uffici del Comune.
2. Il Sindaco può richiedere al Revisore dei conti di relazionare su specifici argomenti in occasione delle sedute della Giunta e del Consiglio;
3. Il Revisore dei conti può comunque partecipare alle sedute del Consiglio comunale.

TITOLO VIII

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 50 - Norme generali

1. Si intendono per servizi pubblici le attività non autoritative che il Comune assume per disposizione di legge o che decide di assumere volontariamente in quanto necessarie al raggiungimento degli interessi della comunità.
2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, permettere il controllo e la modifica del loro funzionamento in base a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.
3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o favorendo forme spontanee di autorganizzazione.
4. Il Comune riconosce e favorisce lo sviluppo e l'articolazione dei servizi inerenti la persona che qualificano il vivere civile, attinenti ai servizi educativi, all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado, alla promozione culturale e alla assistenza dei soggetti socialmente deboli, quale garanzia di una esistenza dignitosa.
5. Il Comune riconosce il valore sociale del patrimonio di coesione e solidarietà delle organizzazioni del volontariato della cooperazione sociale e degli altri enti e organismi senza fini di lucro nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché della risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.
6. Ai fini di una migliore efficienza ed efficacia dei servizi, il Comune può favorire e promuovere la collaborazione con i privati, assumendosi compiti di coordinamento.

Art. 51- Principi

1. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio di uguaglianza e di equità.
2. I soggetti erogatori di servizi pubblici devono agire in modo obiettivo, giusto ed imparziale.
3. L'erogazione dei servizi pubblici deve essere regolare e senza interruzioni. Deve essere sempre garantita l'erogazione delle prestazioni indispensabili dei servizi pubblici essenziali, per assicurare il godimento dei diritti costituzionali fondamentali.
4. La partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia al fine di tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia allo scopo di favorire la collaborazione nei confronti del soggetto erogatore.
5. I soggetti che erogano servizi pubblici individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio e, sulla loro base, adottano e pubblicano standard di qualità, di cui si impegnano a garantire il rispetto.

Art. 52 - Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la determinazione delle tariffe sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.

Art. 53 - Forme di erogazione dei servizi

1. I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme consentite dalla legge.
2. Le forme e le modalità di gestione sono scelte dal Consiglio comunale sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 54 - Nomina e revoca degli amministratori.

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina dei rappresentanti del Comune nelle aziende speciali e nelle istituzioni.
2. La revoca, come atto nei confronti del singolo amministratore, e la mozione di sfiducia costruttiva, come atto nei confronti dell'intera delegazione di nomina comunale nelle aziende speciali e nelle istituzioni, sono deliberati dal Consiglio comunale su mozione proposta dalla Giunta o da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. La revoca è proposta per cause di sopraggiunto conflitto di interessi, incompatibilità, per gravi comportamenti, contraddittori od omissivi, rispetto agli impegni programmatici assunti con l'accettazione della nomina sulla base del documento di indirizzo programmatico, di gravi inottemperanze a direttive adottate dal Consiglio comunale.
4. La proposta di sfiducia costruttiva deve contenere l'indicazione congiunta del presidente e dell'intera delegazione del Consiglio di amministrazione dell'istituzione o dell'azienda speciale e il documento di indirizzo sull'attività che i nuovi rappresentanti si impegnano a seguire nel mandato. La sfiducia costruttiva è deliberata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la contemporanea elezione dei nuovi rappresentanti.

TITOLO IX

LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 55 - Principio di cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri Comuni, con le Comunità di valle, con le ASUC, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati singoli o associati, avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 - Divulgazione dello Statuto

1. Allo Statuto viene data la massima divulgazione, nelle forme e con i mezzi ritenuti più idonei, in modo da garantire l'esercizio del diritto - dovere di ogni cittadino di partecipare alla vita della propria comunità.

Art. 57 - Revisione dello Statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a 1/3 dei Consiglieri comunali e alla Giunta.
3. Almeno una volta nel corso del mandato amministrativo il cComunale verifica l'attuazione dello Statuto nonché i problemi posti dall'applicazione dello stesso, proponendo eventuali modifiche ed integrazioni.
4. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
6. E' istituita la commissione permanente per lo Statuto avente funzioni consultive e di controllo in ordine alla correttezza ed efficacia delle norme statutarie.
7. Il Consiglio comunale disciplinerà con regolamento il funzionamento e la composizione della Commissione.

Art. 58 - Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni relative a nuovi istituti trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.
3. L'applicazione dell'articolo 47 sarà operativa compatibilmente con l'attivazione di idonei strumenti a livello comunale.

Art. 59- Disposizioni finali

1. Lo Statuto con le relative variazioni, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri interpretativi delle norme giuridiche di cui alle preleggi del Codice Civile.

C02-2016